



REGNO LOMBARDO-VENETO.

SENTENZA.

Visti, ed esaminati gli atti d'inquisizione dalla Commissione Speciale eretta in Venezia contro la Setta dei Carbonari costrutti contro

1. PIETRO MARONCELLI nativo di Forlì.
2. SILVIO PELLICO di Saluzzo.
3. ANGELO del fu GIOVANNI CANOVA di Torino.
4. ADEODATO RESSI di Cervia.
5. GIACOMO ALFREDO REZIA di Bellaggio.

Imputati i tre primi del delitto di alto tradimento; i due ultimi di correità nel delitto medesimo.

Vista la Consultiva Sentenza della detta Commissione Speciale di prima Istanza del dì 10 Agosto 1821.

Vista la Consultiva Sentenza della Commissione di seconda Istanza egualmente istituita contro la Setta de' Carbonari del giorno 9 Settembre 1821.

Il Cesareo Regio Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia, sedente in Verona con sua Decisione 6 Dicembre 1821 ha dichiarato:

Il *Maroncelli*, il *Pellico*, il *Canova* rei del delitto di alto tradimento, e gli ha condannati alla pena di morte.

Ha pure dichiarato essere il *Ressi*, e Giacomo Alfredo *Rezia* correi del delitto di alto tradimento, e perciò condannati i medesimi alla pena del Carcere duro in vita; e tutti insieme al pagamento delle spese processuali, ed alimentari, colle riserve del §. 537 del Codice Penale.

Subordinati gli atti colle relative Sentenze a SUA SACRA CESAREA REGIA MAESTA' APOSTOLICA l'altefata MAESTA' SUA con veneratissima Sovrana Risoluzione 6 Febbrajo 1822, si è clementissimamente degnata di condonare in via di grazia al *Maroncelli*, al *Pellico*, al *Canova* la meritata pena di morte, ed al *Ressi*, ed a Giacomo Alfredo *Rezia* quella del Carcere duro in vita, e ha invece ordinato, che debbano subire la pena del duro Carcere il *Maroncelli* per 20 anni, il *Pellico* per quindici, il *Canova*, e *Ressi* per cinque, il *Rezia* per tre, tutti in una Fortezza, quelli condannati ad un Carcere più lungo, cioè *Maroncelli*, e *Pellico* sullo *Spielberg*, e quelli condannati per un tempo minore, cioè *Canova*, *Ressi*, e *Rezia* nel Castello di *Lubiana*, cessando ora in quanto ad Adeodato *Ressi* la disposizione, attesa la di lui morte naturale, dopo l'ultima Sentenza avvenuta. Scontata la pena, quelli fra i delinquenti che sono Sudditi Esteri, verranno banditi.

Tale Suprema Decisione, e tale clementissima Sovrana Risoluzione vengono portate a pubblica notizia, in esecuzione del venerato Aulico Decreto del Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia 13 corrente N.° $\frac{400}{A}$, partecipato col rispettato Dispaccio dell'Imperiale Regia Commissione Speciale di seconda Istanza 16 detto mese N.° 34.

Dall'Imp. Regia Commissione Speciale di prima Istanza Venezia li 21 Febbrajo 1822.

GUGLIELMO CONTE GARDANI *Presidente.*

DE' ROSMINI *Segretario.*